

TRGA Trentino Alto Adige – Sez. di Bolzano, Sent. n. 219 del 5 giugno 2009, Pres. Falk Ebner, Rel. Pantozzi Lerjefors. O.M. – Ministero dell'interno, Questura di Bolzano.

Sul ricorso iscritto al n. 280 del registro ricorsi 2008 presentato da O. M., rappresentato e difeso dall'avv. Thomas Wörndle, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, via Cappuccini n. 8, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, è domiciliato; - resistente -

per l'annullamento

previa emanazione di misure cautelari,

1) del decreto del Questore della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, notificato in data 11.7.2008, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno intestato all'odierno ricorrente, signor O. M.

Visto il ricorso notificato il 26.9.2008 e depositato in segreteria il 6.10.2008 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno - Questura di Bolzano dd. 29.9.2008;

Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 223/2008 dd. 21.10.2008, con la quale è stata cautelatamente sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato;

Viste le memorie prodotte;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatrice designata: consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors;

Sentiti, nella pubblica udienza del 13.5.2009, l'avv. T. Wörndle per il ricorrente e l'Avv. dello Stato G. Denicolò per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il signor O. M., cittadino turco di etnia curda, in data 9 ottobre 2007, presentava un'istanza volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Con provvedimento del 26 ottobre 2007 il Dirigente dell'Unità di Dublino, presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, disponeva il trasferimento in Germania del ricorrente, avendo rilevato che il signor O. M., in data 14 dicembre 2004, aveva presentato in quel Paese analoga istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato e che la Germania - Paese terzo e sicuro - aveva riconosciuto la propria competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. e), del Regolamento CE 18 febbraio 2003, n. 343 (doc. n. 3 del ricorrente).

Il signor O. M. impugnava quest'ultimo provvedimento innanzi al TAR del Lazio, chiedendone l'annullamento, previo accoglimento dell'istanza cautelare.

Il TAR del Lazio, Roma, Sez. II-quater, con ordinanza n. 1946/2008, depositata il 10 aprile 2008, respingeva la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato (doc. n. 4 del ricorrente).

Nel frattempo, in data 4 aprile 2008, il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, che gli veniva rinnovato in data 10 aprile 2008, con decorrenza 4 aprile 2008 e scadenza in data 4 luglio 2008 (doc. n. 5 del ricorrente).

Infine, con l'impugnato provvedimento del 10 giugno 2008, il Questore della Provincia di Bolzano decretava la revoca del permesso di soggiorno intestato al signor O. M. (doc. n. 1 del ricorrente).

A fondamento del gravame proposto il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione di legge: Costituzione, in particolare artt. 3, 10, 35, 41 e 97; Ordinamento comunitario (Convenzione di Dublino, in particolare art.

11 par. 5; Regolamento CE n. 343/2003, in particolare artt. 19, 20; Regolamento CE 1560/2003, in particolare art. 9); Legge 241/1990, in particolare artt. 1, 2 e 21octies; Legge 523/1992, in particolare art. 11; Legge 286/1998, in particolare art. 5; DPR 394/1999, in particolare art. 3; Legge 189/2002, in particolare art. 31 comma 1; Decreto Lgs. 140/2005, in particolare art. 11;

Eccesso di potere: travisamento ed erronea valutazione dei fatti; illogicità e contraddittorietà della motivazione; contraddittorietà tra più atti; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta, violazioni e vizi del procedimento.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.

Con successiva memoria l'Amministrazione ha illustrato le proprie controdeduzioni e ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Con ordinanza n. 223/2008, depositata il 22 ottobre 2008, il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare presentata dal ricorrente in via incidentale.

Nei termini di rito il procuratore del ricorrente ha depositato una memoria a sostegno della propria difesa.

All'udienza pubblica del 13 maggio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di dover preliminarmente verificare la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine al provvedimento impugnato, con il quale il Questore della Provincia di Bolzano - dopo aver preso atto del provvedimento dell'Unità di Dublino presso il Ministero dell'Interno, che aveva riconosciuto la Germania quale Stato competente, nel caso specifico, per l'esame della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato - ha revocato il permesso di soggiorno intestato al signor O. M. e ha disposto che lo stesso "...sarà trasferito in Germania con le modalità che saranno indicate da questo Ufficio Immigrazione e dove sarà pienamente soggetto alle norme che disciplinano il diritto di asilo colà vigenti".

Al riguardo, va osservato che, secondo costante e condivisa giurisprudenza, in materia di provvedimenti di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, nonché in materia di provvedimenti di rifiuto di permesso di soggiorno meramente consequenziali al diniego di riconoscimento di tale *status*, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, nella considerazione che la qualifica di rifugiato politico, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 19.7.1951, costituisce, come quella di avente diritto all'asilo di cui all'art. 10, comma 3, della Costituzione, una posizione soggettiva riconducibile alla categoria degli "status" e, quindi, dei diritti soggettivi (cfr. Cass. SS.UU., 17 dicembre 1999, n. 907; Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 agosto 2008, n. 4091; Sez. VI, 23 marzo 2007, n. 1417; Sez. VI, 25 settembre 2006, n. 5605; Sez. VI, 29 novembre 2005, n. 6761; Sez. VI, 19 luglio 2005, n. 3835 e TRGA Bolzano, 27 agosto 2008, n. 302).

Come precisato recentemente dal giudice della giurisdizione, in materia di provvedimenti connessi con lo *status* di rifugiato, l'elemento di demarcazione della giurisdizione è costituito dall'esistenza o meno di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione, con la conseguenza che mentre nella prima ipotesi è riconoscibile la giurisdizione del giudice ordinario, nella seconda (esistenza di un potere discrezionale) la giurisdizione deve ritenersi attribuita al giudice amministrativo (cfr. Cass. SS.UU., 27 febbraio 2008, n. 5089).

Sulla base del richiamato criterio e in considerazione della natura vincolata del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno in esame, il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario.

Si è già detto che l'Unità di Dublino presso il Ministero dell'Interno, con provvedimento del 26 ottobre 2007, ha deciso il trasferimento del ricorrente in Germania, Stato riconosciuto competente, nel caso specifico, per l'esame dell'istanza di protezione internazionale. Detto provvedimento, al momento dell'adozione del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, era pienamente esecutivo, atteso che il TAR del Lazio, Roma, Sez. II-quater, con

ordinanza n. 1946 del 9 aprile 2008, depositata il 10 aprile 2008, aveva rigettato la domanda incidentale presentata dal signor O. M. al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia del citato provvedimento di trasferimento.

Di fronte al provvedimento esecutivo di trasferimento deciso dall'Unità di Dublino, il Questore di Bolzano era tenuto a revocare il permesso di soggiorno al signor O. M., senza che in capo al Questore residuasse alcun potere discrezionale in ordine alla decisione.

Di conseguenza, ad un più approfondito esame rispetto a quello proprio della fase cautelare, la presente controversia deve ritenersi attribuita al giudice ordinario.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione. È fatta salva, nei limiti, la conservazione degli effetti della domanda originaria nel processo riassunto, secondo l'orientamento espresso di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza 12 marzo 2007, n. 77, nel dichiarare l'incostituzionalità, *in parte qua*, dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Sussistono giusti motivi, tenuto conto della erronea indicazione da parte dell'Amministrazione in ordine all'Autorità cui è possibile ricorrere, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Il contributo unificato resta a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile, per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Il contributo unificato resta a carico del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 13 maggio 2009.